

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI
LINGUA ITALIANA DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE (OPI) DI ORISTANO**

Visto art. 50.8*bis* d.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia.

Visto art. 7 d. lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE

Considerato che per l'iscrizione all'Albo è necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:

1) la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);

2) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Tenuto conto che lo *standard* minimo richiesto per la conoscenza della lingua è il B.2.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Oristano adotta il seguente regolamento in tema di esame di conoscenza della lingua italiana per tutti quei cittadini che ne facciano richiesta, siano essi provenienti da Paesi extra UE che da Paesi appartenenti alla UE.

Detto esame si compone come di seguito:

A) **Una prova scritta e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione ed espressione della parola scritta:**

- ascolto e comprensione di un testo;

- lettura e comprensione, con eventuale completamento di un testo;
- composizione di un piccolo testo attinente l'attività professionale

B) Una prova orale e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione della parola espressa a voce:

- Per tutti gli infermieri stranieri, è necessario un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana;
- Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per gli infermieri non comunitari, il colloquio tenderà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa l'esercizio professionale infermieristico.

Le concrete modalità di scelta delle modalità d'esame saranno determinate dal docente di italiano.

- ♣ Quanto alla Commissione, è necessaria la presenza di un docente di lingua italiana, oltre che del Presidente dell'Ordine e di due altri membri, uno dei quali con funzioni di verbalizzante. In caso di esami particolarmente affollati nulla osta all'estensione della Commissione, e all'aggiunta di un ulteriore docente di italiano.
- ♣ L'esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi tre mesi dal precedente.
- ♣ Nel modulo di iscrizione all'esame, è prevista una apposita autocertificazione con la quale si dichiara che non è mai stato sostenuto esame di italiano ovvero che sono trascorsi più di tre mesi dal precedente, non superato.
- ♣ È ammesso che, superato l'esame in un Ordine, si scelga poi di iscriversi in un altro..
- ♣ Nessuna disposizione, inoltre, impedisce che più Ordini provinciali, nell'ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati, in tal caso, è necessaria la presenza di entrambi i Presidenti nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Collegio, onde evitare rischi di contenzioso.